

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3107

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PETRARA, CARDINALE, TORNATI, GIUSTINELLI, VIGNOLA, LOPS, SCARDAONI, ANDREINI e NESPOLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1991

Interventi connessi alle iniziative industriali di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e del 1981

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso del dibattito sulle iniziative legislative riguardanti la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone terremotate della Basilicata, Campania e Puglia, colpite dal sisma del 1980 e del 1981, si è unanimemente ritenuto di accantonare le proposte relative al completamento delle opere connesse con lo sviluppo industriale, allo scopo di rendere più spedito l'iter di approvazione della legge sulla ricostruzione abitativa, con la quale dare risposte certe ed urgenti alle migliaia di cittadini che vivono ancora in

condizione di grave disagio sociale. Nel testo approvato dal Senato pertanto risulta accantonata la somma di lire 430 miliardi che potrà essere utilizzata solo dopo che saranno adottate nuove norme.

Il presente disegno di legge vuole raggiungere questo scopo, concentrando gli interventi prioritariamente su pochi obiettivi necessari al completamento di quelle iniziative industriali già avviate e che rischiano di entrare in crisi irreversibile se non si provvede con una adeguata politica di sostegno e di riconversione produttiva delle

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stesse. D'altronde, lo Stato non può essere latitante nei confronti di quegli imprenditori che, in base alle provvidenze disposte con la legge n. 219 del 1981, hanno presentato i progetti e ottenuto la relativa promessa di finanziamento, così come non può non avviare una scrupolosa verifica amministrativa di tutti gli insediamenti produttivi realizzati negli ultimi cinque anni per assicurare quella *par condicio* nei confronti di tutti gli operatori, secondo le indicazioni contenute nella relazione conclusiva della Com-

missione parlamentare d'inchiesta, per valutare l'entità delle risorse correnti al consolidamento del processo di industrializzazione avviato nelle venti aree attrezzate della Basilicata e della Campania.

Nei tre articoli di cui si compone il disegno di legge sono stati individuati gli strumenti di erogazione, gestione e controllo delle risorse degli interventi, prevedendo il superamento del ruolo dell'Ufficio speciale e un graduale passaggio all'intervento ordinario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il completamento degli interventi connessi alle iniziative industriali nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, è regolato dalle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, come modificate ed integrate dalla presente legge.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge, è autorizzata la complessiva spesa di lire 430 miliardi, di cui lire 200 miliardi per il 1992, di lire 130 miliardi per il 1993 e di lire 100 miliardi per il 1994.

3. Al reperimento delle risorse di cui al comma 2 si provvede mediante apposite operazioni di mutuo da effettuarsi dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. Al fine di assicurare la continuità e la correttezza degli interventi, le Amministrazioni dello Stato possono assumere impegni nei limiti delle quote determinate dal CIPE. Ai fini dei conseguenti pagamenti, in attesa dell'erogazione del ricavato dei mutui, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre del 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

4. Per far fronte all'ammortamento dei mutui di cui al comma 3 sono autorizzati i limiti di impegno decennali di lire 260 miliardi per l'anno 1993 e di lire 520 miliardi per l'anno 1994.

5. L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede all'erogazione del ricavato dei mutui secondo le assegnazioni deliberate dal CIPE entro 20 giorni dalla loro approvazione.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo nel triennio 1992-1994 si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento: «Provvedimenti per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Le disponibilità di cui all'articolo 1 sono impegnate prioritariamente per:

a) erogare i finanziamenti previsti dalle norme di cui agli articoli 27, 39 e 40 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, alle aziende ammesse a contributo che hanno avviato la realizzazione delle strutture produttive;

b) effettuare il saldo finale alle aziende già in esercizio, in regola con tutti gli adempimenti di legge;

c) completare gli impianti che forniscano i servizi essenziali per la funzionalità delle aree attrezzate.

2. Il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, potenziato, ove occorra, con i tecnici esperti provenienti da altre amministrazioni pubbliche, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, espleta tutte le valutazioni tecnico-economiche e formula le proposte di priorità avvalendosi dei dati e della collaborazione dell'Ufficio speciale di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e subentra nelle funzioni di esso dal 30 giugno 1992, data in cui l'Ufficio stesso cessa la sua attività.

3. Il decreto di erogazione è emesso di concerto dai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato, entro i successivi trenta giorni.

4. Il controllo sulle attività di realizzazione e gestione degli interventi compete ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che si avvalgono anche delle competenti strutture delle Regioni interessate.

5. I Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, sentite le Regioni interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissano i criteri: per le priorità nella realizzazione dei completamenti degli interventi, con esclusione delle infrastrutture esterne delle aree industriali di cui all'articolo 39 del testo unico menzionato; per il trasferimento in proprietà dei suoli alle aziende; per la concessione dell'eventuale proroga dei termini di consegna di cui all'articolo 39 del citato testo unico; per l'eventuale revoca dei contributi concessi per le iniziative industriali e per la riassegnazione degli stessi ai fini del rafforzamento dei livelli produttivi ed occupazionali per la gestione e la manutenzione delle aree industriali; per la definizione del contenzioso; per la stipula di contratti di programma ai fini della promozione industriale e commerciale, per consolidare, integrare e sviluppare il sistema produttivo insediato nelle aree attrezzate.

Art. 3.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri effettua una verifica amministrativa a mezzo di un Comitato formato da esperti particolarmente qualificati, costituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *i*) della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il compito di espletare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione dettagliata e completa di tutti gli insediamenti produttivi che hanno ottenuto contributi in forza della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.